REGOLAMENTO (CEE) N. 889/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1985

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragafo 4,

considerando che è opportuno precisare che il prezzo constatato sul mercato è calcolato sulla base dei corsi , IVA esclusa, senza che ne possano essere detratti altri oneri ;

considerando che a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3008/84 (4), per gli agnelli di peso compreso tra 9 e 14 chilogrammi, la constatazione dei prezzi di mercato può essere effettuata prima dello sviscerameno e dell'ablazione della testa ; che è opportuno estendere tale possibilità anche per agnelli aventi un peso sino a 16 chilogrammi ;

considerando che, sulla base dei dati disponibili relativi all'evoluzione del patrimonio ovino, è necessario modificare i coefficienti che servono per il calcolo del prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità ;

considerando che, tenuto conto dell'assenza di rilevazioni di prezzo sul mercato di Pescara, di rilevazioni di prezzo praticamente invariate sul mercato di Palermo, nonché della cessazione di acquisti di ovini sul mercato di Alkmaar, è opportuno sopprimere tali mercati dall'elenco dei mercati rappresentativi dell' Italia e dei Paesi Bassi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2657/80 è modificato come segue :

1) All'articolo 2, paragrafo 1, prima comma, è aggiunta la seguente frase :
« Questo prezzo è calcolato sulla base dei corsi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto ».
2) All'articolo 4 bis, i termini « 14 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 16 chilogrammi ».
3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
4) All'allegato II i punti C 1, H 1 e I 1 sono sostituiti dai punti che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal primo giorno della campagna di commercializzazione che inizia nel 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.
(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 31.

ALLEGATO I

Coefficienti che servono per il calcolo del prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità

Belgio	0,2 %
Danimarca	0,1 %
Germania	2,0 %
Gran Bretagna	36,9 %
Grecia	16,4 %
Francia	19,4 %
Irlanda	4,2 %
Italia	17,7 %
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	1,5 %
Irlanda del Nord	1,6 %
	100,0 %

ALLEGATO II

Elementi presi in considerazione per la determinazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. **Mercato rappresentativo :** Repubblica federale di Germania

Il prezzo constatato su questo mercato è la media ponderata dei prezzi constatati nelle seguenti regioni :

	Coefficienti di ponderazione
Baviera	25,6 %
Renania settentrionale-Vestfalia	69,5 %
Bassa Sassonia	3,0 %
Saar	1,9 %

H. ITALIA

1. **Mercati rappresentativi**	Coefficienti di ponderazione
a) Roma e Foggia	50,0 %
b) Altri mercati	50,0 %
fra cui :	
Avellino	8,8 %
Firenze	8,8 %
Noci	8,8 %
Nuoro	23,6 %

I. PAESI BASSI

1. **Mercati rappresentativi**	Coefficienti di ponderazione
Bodegraven	I prezzi constatati in ciascun macello sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del numero di animali macellati in ciascun macello rispetto al totale nazionale.
Breukelen	
Harlingen	
Hoorn	
Nieuwekerk a/d IJssel	